Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 19 aprile 1934 - Anno XII** **Numero 92**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Inaugurazione della XXIX Legislatura Parlamentare.

Si avvertono gli Onorevoli signori Senatori e Deputati che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXIX Legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 28 aprile nell'Aula della Camera dei deputati.

I signori Senatori e Deputati sono pregati di intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni delle truppe mediante la esibizione di un biglietto che sarà loro individualmente rilasciato, a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, munito del timbro della Presidenza.

Detto biglietto di riconoscimento sarà ritirato dagli Uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli Onorevoli signori Senatori e Deputati.

(6247)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1934, n. 586.
Distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e sua aggregazione a quella di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e alla sua aggregazione a quella di Brescia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Valvestino è staccato dalla provincia di Trento ed è aggregato a quella di Brescia.

Art. 2.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Trento e di Brescia, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo 1, e a quanto altro occorra per la esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 587.
Sistemazione della Camera di commercio coloniale italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il verbale della seduta del 16 dicembre 1933 del Consiglio della Camera di commercio italo-coloniale;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio italo-coloniale prende la denominazione di « Camera di commercio coloniale italiana ».
Essa è regolata dall'annesso statuto firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La vigilanza sulla Camera di commercio coloniale italiana è esercitata dal Ministro per le colonie e da quello per le corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 44. — MANCINI.

Statuto della Camera di commercio coloniale italiana.

CAPO I.

Scopo e sede.

Art. 1.

La Camera di commercio coloniale italiana ha per iscopo l'incremento ed il coordinamento delle relazioni commerciali, industriali ed agricole fra i centri di produzione delle nostre colonie ed i mercati di consumo.

La Camera svolge la sua attività sotto il controllo dei Ministeri delle colonie e delle corporazioni e dovrà dare, se richiesta, informazioni, notizie e pareri alle Amministrazioni coloniali e alle altre Amministrazioni statali e parastatali su tutte le questioni che riguardano le industrie ed i commerci delle colonie italiane.

La Camera svolgerà la sua azione nel Regno e nelle colonie italiane in collaborazione con le Camere di commercio della Libia e degli uffici dell'economia delle colonie dell'Africa Orientale italiana.

Art. 2.

La Camera di commercio coloniale italiana ha sede in Roma e potrà istituire filiali tanto nelle città del Regno e nelle colonie italiane, quanto nei territori finitimi aventi interessi con le stesse.

CAPO II.

Servizi camerali.

Art. 3.

La Camera di commercio coloniale italiana esercita, oltre le funzioni di carattere generico e specifico di cui all'art. 1, tutte quelle altre derivanti da provvedimenti legislativi che possono interessare i suoi scopi statutari.

La Camera provvede, in modo sistematico ed organico a mezzo dei propri uffici, ai servizi amministrativi, tecnici e di assistenza di cui al presente capo, sia per i soci che per estranei.

Art. 4.

I servizi camerali consistono, particolarmente:

1° per l'Amministrazione coloniale in specie e per le altre Amministrazioni statali in genere o parastatali:

a) esame dei vari problemi di natura commerciale, industriale, doganale e trasporti aventi attinenza con le nostre colonie;

b) consulenza tecnica e commerciale, nonchè sul controllo e condizionamento, esportazione e collocamento dei prodotti delle colonie nel Regno ed all'estero;

c) informazioni commerciali in genere;

2° per enti, ditte e privati:

a) nella tenuta dell'elenco dei soci;

b) nel rilascio di certificati in relazione ai compiti dell'istituto;

c) nell'autenticazione delle firme depositate per i soci inscritti, limitatamente a quegli atti che abbiano relazione con i compiti dell'istituto;

d) nel favorire il collocamento dei prodotti delle nostre colonie sui mercati nazionali ed esteri;

e) nella costituzione e nel funzionamento di un collegio arbitrale, regolato da speciali norme, per la risoluzione amichevole delle controversie che insorgessero fra interessati nel commercio dei prodotti coloniali;

f) nelle informazioni commerciali in genere e su materie inerenti ai suddetti servizi;

g) nell'esame di questioni e nella formulazione di proposte e pareri inerenti a trasporti, noli e comunicazioni interessanti le colonie;

h) nella pubblicazione di listini, comunicati, opuscoli, annuari e bollettini saltuari o periodici di note, informazioni e dati economici finanziari, agricoli, attinenti all'attività coloniale italiana;

i) nell'accertamento e nella raccolta di usi mercantili;

k) nello studio di questioni e nella formulazione di proposte e pareri in materie di legislazione commerciale e tributaria, comunque interessanti le colonie;

l) nella rilevazione ed elaborazione di dati statistici;

m) nello studio, relativo ai rapporti con le colonie italiane, dei problemi di politica doganale e nella formazione di proposte e pareri su tariffe e trattati di commercio;

n) nell'adesione a fiere, esposizioni ed iniziative che interessino gli scopi camerali;

o) nella erogazione di sovvenzioni o premi di incoraggiamento, a tutte quelle altre attività intese a promuovere, favorire o, comunque, ad agevolare lo sviluppo dei rapporti economici con le colonie.

Art. 5.

La Camera potrà assumere lo studio, nelle colonie, della preparazione dei prdotti secondo le esigenze dei mercati di consumo; come sgranatoi per cotone e per altre fibre vegetali (capok, agave, sanseviere, juta, cocco, ecc.) per il caffè, per i semi oleosi, nonchè essiccatoi e selettori di cereali, ecc.

Art. 6.

La Camera potrà inviare nelle colonie italiane « esperti viaggianti » per consulenze e controllo dei prodotti da esportare e per la valutazione dei prodotti stessi al fine di facilitare i contratti di vendita e la concessione delle anticipazioni bancarie.

CAPO III.

Soci.

Art. 7.

Possono essere soci della Camera le Amministrazioni pubbliche, associazioni, ditte, società, imprese e privati che comunque abbiano interesse agli scopi della Camera.

Sull'accettazione delle domande d'iscrizione decide insindacabilmente il Consiglio direttivo.

Art. 8.

I soci si dividono in:

a) soci perpetui, che versano all'atto dell'iscrizione una quota di L. 2000, una volta tanto;

b) soci sostenitori, che versano una quota annua di lire 500 con impegno di associazione per un triennio;

c) soci ordinari, che versano una quota annua di L. 100 con impegno di associazione per un triennio.

Per i soci residenti all'estero le quote sono, rispettivamente, elevate a L. 3000, L. 600 e L. 200.

Art. 9.

Ai soci vengono gratuitamente inviate le pubblicazioni della Camera ed a loro richiesta saranno fornite tutte quelle notizie di interesse generale di cui la Camera sia in possesso.

I soci godono, inoltre, di tutti quei benefici che saranno loro accordati da regolamenti e dal Consiglio direttivo della Camera.

Art. 10.

La Camera farà uso strettamente riservato di tutte quelle comunicazioni aventi comunque carattere confidenziale che le perveranno dai soci, osservando, in ogni caso, il segreto di ufficio sull'origine di tali informazioni.

CAPO IV.

Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo della Camera è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie.

I consiglieri sono nominati: tre dal Ministro per le colonie, due da quello per le corporazioni, uno dall'Istituto coloniale fascista e tre dai soci.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica due anni, ma possono essere riconfermati. Coloro, che sono nominati per coprire vacanze verificatesi durante il biennio, decadono alla fine del biennio stesso.

Le cariche sono gratuite.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo della Camera è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono valide in prima convocazione qualora vi intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni saranno valide, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nel caso che, per l'assenza di qualche consigliere, dovesse verificarsi parità di voti, il voto del presidente o di chi ne fa le veci ha valore decisivo.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta.

Art. 14.

Nel caso che il Consiglio direttivo non sia per qualsiasi ragione in grado di funzionare regolarmente, può essere sciolto con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie affidando le sue attribuzioni, per un periodo di sei mesi, ad un commissario. Tale periodo può essere, con provvedimento emesso nelle stesse forme, prorogato fino ad un anno.

Art. 15.

Il controllo generale dell'amministrazione della Camera, è fatto da tre sindaci nominati dal Ministro per le colonie d'accordo con quello per le corporazioni di anno in anno.

I sindaci hanno tutte le facoltà riconosciute dalla legge ai sindaci delle società anonime.

Per qualsiasi vacanza del Collegio dei sindaci il Ministro per le colonie d'accordo con quello per le corporazioni nominerà un supplente, che resterà in carica per l'esercizio in corso.

CAPO V.

Presidenza.

Art. 16.

Il presidente, ed in suo impedimento il vice presidente, è il legale rappresentante della Camera, della quale dirige l'amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente le loro funzioni sono esercitate dal più anziano di età dei membri del Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il presidente, o chi ne fa le veci, può adottare tutti i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza salvo ratifica del Consiglio direttivo.

Egli può, inoltre, procedere alla nomina di rappresentanze commerciali, permanenti o temporanee, salvo ratifica a sensi del comma precedente.

Art. 18.

È in facoltà del presidente, o di chi ne fa le veci, di procedere di sua iniziativa, o su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, alla nomina di speciali commissioni, di cui possono fare parte anche persone estranee al Consiglio direttivo, per lo studio e l'esame di specifici argomenti di competenza della Camera, e di rappresentare la Camera o delegare persone a rappresentarla presso speciali commissioni od assemblee che trattino argomenti di carattere coloniale.

CAPO VI.

Personale ed uffici.

Art. 19.

Le norme per il personale sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Il segretario della Camera, il quale deve possedere la cittadinanza italiana, è nominato dal Consiglio direttivo; il resto del personale è nominato da un Consiglio di presidenza, costituito dal presidente, dal vice presidente e dal segretario, in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 20.

Gli uffici camerali provvedono all'espletamento delle pratiche relative ai servizi della Camera.

Art. 21.

Il segretario della Camera è il direttore dei servizi e degli uffici della Camera.

Egli assolve anche le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della presidenza ed è responsabile degli atti e dell'opera di tutti gli uffici della Camera.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio direttivo e delle commissioni speciali, salvo il caso che il presidente ritenga opportuno dispensarlo.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 22.

Alla Camera di commercio coloniale italiana è vietata la partecipazione ad imprese private industriali e commerciali, e l'acquisto di titoli esteri.

Art. 23.

La Camera provvede alle spese per il proprio funzionamento; oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) con il contributo che le assegna annualmente il Ministero delle colonie e con quei che, eventualmente, le assegnassero altri dicasteri;

b) con le entrate per quote annuali dei soci;

c) con i diritti sui certificati e sugli atti che rilascia, che saranno fissati dal Consiglio direttivo;

d) con gli altri contributi che le venissero accordati.

Art. 24.

L'esercizio finanziario della Camera di commercio coloniale italiana ha inizio al 1° gennaio e finisce il 31 dicembre dello stesso anno.

CAPO VIII.

Disposizione generale.

Art. 25.

Il presente statuto ha vigore dal 1° gennaio 1934.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1934, n. 588.

Approvazione degli Accordi commerciali fra l'Italia e la Turchia, stipulati ad Ankara il 4 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi commerciali, stipulati in Ankara il 4 aprile 1934, fra l'Italia e la Turchia: Convenzione commerciale con Protocollo addizionale; Accordo per regolare i pagamenti degli scambi commerciali con Protocollo addizionale; scambio di Note col quale viene fissata al 20 aprile 1934 l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, degli accordi anzidetti e scambio di Note che stabilisce, in via di reciprocità, l'applicazione della clausola della Nazione più favorita fra i due Paesi fino alla data stessa.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il 20 aprile 1934.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 113. — MANCINI.

Convention commerciale entre l'Italie et la Turquie.

Les soussignés dûment autorisés à cet effet:

Son Excellence Monsieur VINCENZO LOJACONO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie,

représentant le Gouvernement Royal d'Italie,

Son Excellence MENEMENLI NUMAN Bey, Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères,

NAKI Bey, Directeur Général du Commerce au Ministère de l'Economie,

représentants le Gouvernement de la République Turque,

dans le but de régler les échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de chacune des Hautes Parties Contractantes à leur importation dans le territoire de l'Autre ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes, surtaxes ou charges quelconques autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux produits similaires de tout autre Pays.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Turquie, et à l'exportation vers la Turquie il ne sera perçu en Italie, des droits de sortie ou taxes quelconques autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus à l'exportation des mêmes produits vers le Pays le plus favorisé à cet égard.

Article 2.

L'assurance du traitement sur le pied d'égalité avec un Pays tiers s'étend à la garantie et à la perception des droits à l'importation et à l'exportation, à la mise des marchandises dans les entrepôts des douanes, aux redevances et formalités douanières ainsi qu'au traitement et à l'expédition en douane des marchandises importées, exportées, ou passant en transit, aux modes des vérification et d'analyse des articles, à la classification et à l'interprétation des tarifs, à l'importation et à l'exportation temporaire et à la réexportation.

Article 3.

Le traitement sur le pied d'égalité avec un tiers État établi aux articles précédents ne sera pas applicable:

1. - aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par l'une des Hautes Parties Contractantes aux Pays limitrophes pour faciliter les trafic-frontaliers dans une zone qui ne dépasse pas, des deux côtés de la frontière, les 15 kilomètres;

2. - aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties Contractantes;

3. - aux avantages et faveurs spéciaux que l'Italie a accordés ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, Protectorats ou Possessions;

4. - aux avantages et faveurs spéciaux que la Turquie a accordés ou pourrait accorder à l'avenir aux territoires détachés de l'Empire Ottoman en 1923.

Article 4.

Les produits naturels ou fabriqués de l'une des Hautes Parties Contractantes importés dans le territoire de l'Autre, après avoir transité par les territoires d'un ou plusieurs Pays tiers, ne seront pas soumis à leur importation à des droits de douane, taxes ou à des redevances autres ou plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur Pays d'origine. Cette disposition s'applique aussi bien aux marchandises en transit direct, qu'aux marchandises transitant après transbordement, réemballage ou entreposage.

Article 5.

Les paiements relatifs aux transactions commerciales entre les deux Pays, ainsi que le régime de l'importation, seront réglés suivant l'accord spécial annexé à la présente Convention.

Il est toutefois entendu que par dérogation aux dispositions dudit Accord spécial, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve de prohiber ou de restreindre l'importation, l'exportation et le transit des marchandises pouvant et vertu de l'Accord en question faire l'objet de transactions entre les deux Pays, dans les cas suivants et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous le autres Pays se trouvant dans des conditions identiques:

a) pour des raisons de sûreté d'Etat et sécurité publique;

b) pour des raisons de police sanitaire et vétérinaire et en vue de protéger les animaux et les plantes contre les maladies, les insectes et les parasites de toute espèce;

c) pour les approvisionnements de guerre et dans des circonstances extraordinaires;

d) par égard aux monopoles d'État actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

e) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui sont ou seront éventuellement fixées par la législation intérieure, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des marchandises indigènes similaires à l'intérieur du Pays.

Article 6.

Les navires sur lest ou chargés portant le pavillon de l'une des deux Hautes Parties Contractantes dans les eaux et ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux sous les rapports des droits des taxes ou indemnités, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques. Le même traitement sera accordée en ce qui concerne le placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks, l'usage de toutes les installations et ouvrages, et généralement toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons; il est toutefois entendu que l'égalité de traitement ne peut pas être invoquée vis-à-vis des facilités spéciales que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera aux navires nationaux affectés au service de cabotage.

Tout privilège et toute franchise accordés, pour les matières envisagées dans les alinéas précédents, aux navires d'une tierce Puissance, leurs équipage, leurs passagers, et leurs cargaison par une des Hautes Parties Contractantes, seront accordés à l'instant même et sans conditions aux navires de l'autre, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons.

Article 7.

Les navires portant le pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes qui entreront dans un port de l'autre soit pour y composer ou compléter leur cargaison pour une destination étrangère quelconque, soit pour y décharger toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, pourront, en se conformant aux lois et réglements des Pays respectifs, conserver à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port du même Pays ou à un port étranger et à la réexporter sans être tenus à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit ou frais sauf les droits de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Article 8.

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer, ou relâche forcé, d'un navire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes dans les eaux de l'Autre, le navire et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et réglements des Pays respectifs accordent, dans les circostances analogue, aux navires nationaux.

Aide et assistence seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, a l'équipage et aux passagers tant pour eux mêmes que pour le navire et sa cargaison.

Les marchandises sauvées d'un bâtiment échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient introduites dans les Pays pour la consommation intérieure.

Article 9.

La nationalité des navires sera, de part et d'autre, admise d'après les documents et certificats délivrés à cet effet, par les Autorités des États respectifs, conformément aux lois et réglements de chaque Pays.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront être nationalisés, dans l'Autre, sans une déclaration de rextrait de pavillon délivrée par l'autorité de l'État dont ils relévent.

Les certificats de jauge et autres documents relatifs à la jauge, délivrés par l'une des Hautes Parties Contractantes seront reconnus par l'Autre conformément aux arrangements spéciaux qui pourront être conclus entre les deux Parties Contractantes.

Jusqu'à la conclusion de ces arrangements, les navires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis, dans les ports de l'Autre Haute Partie, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, la capacité nette de régistre inscrite sur les papiers de bord étant considérée comme équivalent à la capacité nette résultante des méthodes de jaugeage appliquées aux navires nationaux.

Article 10.

Les dispositions insérées dans les articles précédents concernant l'application du traitement national et de la Nation la plus favorisée ne s'étendent pas:

1. - au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tout cas les navires italiens et turcs pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour une destination étrangère;

2. - aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale;

3. - aux concessions spéciales accordées aux sociétés de sport nautique et aux navires de plaisance;

4. aux encouragements accordés par l'État à ces propres navires exploités en régie ou en participation;

5. - à l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des deux Hautes Parties Contractantes non plus qu'aux avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet;

6. - à l'exercice des services maritimes des ports, des rades et des plages, à l'exercice des services de sauvetage et d'assistance maritime, ainsi qu'à l'exercice du pilotage et du remorquage.

Article 11.

Toutes les marchandises, quelque soit leur nature et leur provenance, dont l'importation, le transit ou le dépôt peut avoir lieu dans le territoire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, si elles sont transportées par des navires nationaux, pourront également y être importées, exportées, passer en transit ou déposées par des navires de l'Autre Partie Contractante.

Dans ce cas les marchandises jouiront des mêmes facilités et ne seront pas assujetties à d'autres droits ou taxes plus élevés, à d'autres restrictions plus génantes que si elles étaient transportées par des navires nationaux.

Cette règle s'applique aussi pour les voyageurs, qui débarquent des navires provenant de l'étranger, ou qui s'embarquent sur des navires pour l'étranger. Dans ce dernier cas, les navires doivent observer les dispositions législatives qui ont été ou seront edictées pour les navires affectés au transport des voyageurs par celle des Parties Contractantes dans le territoire de laquelle se trouve le port de départ.

Article 12.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Ankara le plus tôt possible.

Elle pourra néanmoins entrer en vigueur à titre provisoire par échange de notes à faire à Ankara.

Cette Convention aura la durée de neuf mois, à partir de la date de son entrée en vigueur provisoire.

Un mois avant l'échéance de cette période de neuf mois, les deux Hautes Parties Contractantes entameront des négociations pour l'éventuel renouvellement du présent accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Ankara, en double exemplaire, le 4 avril 1934.

(*L. S.*) VINCENZO LOJACONO (*L. S.*) M. NUMAN NAKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention de Commerce et de Navigation, conclue à la date d'aujourd'hui entre l'Italie et la Turquie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante de la même Convention.

Ad Art. 5. — En raison de la situation économique actuelle, les deux Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement la faculté, en cas de nécessité, d'apporter quelque changement au système qui règle actuellement l'importation des marchandises étrangères dans leurs marchés.

Dans ce cas le nouveau système sera appliqué aux marchandises de l'Autre Partie Contractante de façon à préjuger le moins possible aux relations commerciales entre les deux Pays.

Toutefois la partie lésée aura la faculté de demander l'ouverture de nouvelle négociations et si celles-ci n'aboutissaient pas dans un délai d'un mois à partir de la date de cette demande elle pourra dénoncer l'accord, avec effet à quinze jours.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties Contractantes sans autre ratification spéciale par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé en double expédition à Ankara, le 4 avril 1934.

VINCENZO LOJACONO M. NUMAN NAKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Accord pour regler les paiements des echanges commerciaux entre l'Italie et la Turquie.

Les soussignés dûment autorisés à cet effet:

Son Excellence Monsieur VINCENZO LOJACONO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie,

représentant le Gouvernement Royal d'Italie,

Son Excellence MENEMENLI NUMAN Bey, Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères,

NAKI Bey, Directeur Général du Commerce au Ministère de l'Economie,

représentants le Gouvernement de la République Turque,

dans le but de régler les paiements dérivant des échanges réciproques des marchandises entre les deux Pays,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Les paiements résultant des échanges de marchandises entre l'Italie et la Turquie seront effectués moyennant les règles et les modalités indiquées dans les articles suivants.

Article 2.

Toute dette résultant d'achat de marchandises d'origine et de provenance de l'Italie effectivement importées en Turquie, indiquées dans la liste 1 annexée au présent Accord, devra être réglée moyennant un versement en livres turques à la Banque Centrale de la République Turque.

De même, toute avance pour achat de marchandises d'origine et de provenance de l'Italie à importer en Turquie devra être réglée selon les dispositions susdites, à la condition que le contrat relatif soit soumis à la Banque Centrale de Turquie, celle-ci devant examiner si l'opération est régulière et conforme à la pratique commerciale.

La Banque Centrale de la République Turque créditera les sommes encaissées dans un compte commun, sans intérêts, qu'elle ouvrira dans ses livres au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Article 3.

Toute dette résultant d'achat de marchandises d'origine et de provenance de la Turquie effectivement importées en Italie, indiquées dans la liste 2 annexée au présent Accord, devra être réglée moyennant un versement en lire italiennes à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

De même toute avance pour achat de marchandises d'origine et de provenance de la Turquie à importer en Italie devra être réglée selon les dispositions susdites, à la condition que le contrat relatif soit soumis à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, celui-ci devant examiner si l'opération est régulière et conforme à la pratique commerciale.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero créditera les sommes encaissées dans un compte commun, sans intérêts, qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Centrale de la République Turque.

Article 4.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Centrale de la République de Turquie se donneront réciproquement avis des versement reçus, avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon le paiement aux vendeurs respectifs d'après les dispositions du présent Accord.

La Banque Centrale de la République de Turquie portera chaque paiement au débit du compte commun dont à l'art. 2.

De même, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero portera chaque paiement au débit du compte commun dont à l'art. 3.

Article 5.

Les vendeurs ont droit d'exiger les montants leur revenant d'après l'ordre chronologique des encaissements dont à l'art. 4 et d'après les dispositions du présent Accord, dans les limites des disponibilités existant respectivement dans le compt commun auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, pour les exportateurs des marchandises italiennes, et dans le compte commun auprès de la Banque Centrale de la République de Turquie, pour les exportateurs des marchandises turques.

Article 6.

Les dettes résultant des échanges de marchandises qui étaient échues, mais pas encore payées avant l'entrée en vigueur du présent Accord, seront réglées conformément aux dispositions contenues dans cet Accord.

Article 7.

La conversion des Livres Turques en Lires Italiennes et des Lires Italiennes en Livres Turques et aussi la conversion en Lires Italiennes d'autres monnaies que les monnaies nationales des deux Pays contractants, s'effectueront d'accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Centrale de la Réqublique de Turquie.

Toutefois, s'il s'agit de dettes libellées dans une monnaie dont le change-or a été suspendu après la stipulation des contrats desquels les dettes sont résultées, le règlement sera effectué à la condition que les montants des dettes mêmes soient convertis en lires italiennes d'entente entre les créanciers et les débiteurs.

Article 8.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Centrale de la République de Turquie, d'accord entre eux, consentiront des compensations spéciales (privées) pour des affaires d'exportation de marchandises d'origine et de provenance turque en Italie et de marchandises d'origine et de provenance italienne en Turquie, comprises dans les listes 3 et 4 annexées au présent Accord, étant entendu que les marchandises faisant l'objet de ces compensations seront destinées à être effectivement importées en Italie et en Turquie.

Article 9.

A l'échéance du présent Accord, les importateurs de l'un des deux Pays, en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde.

Article 10.

Pour que les marchandises turques soient admises à l'importation en Italie et, respectivement, les marchandises italiennes soient admises à l'importation en Turquie, les intéressés devront fournir la preuve d'en avoir réglé le prix d'achat ou la contrevaleur, ou bien d'avoir pris l'engagement d'effectuer ce règlement en conformité du présent Accord.

Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs à l'observation des dispositions de cet Accord.

Article 11.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les articles précédents, auront pleine et légale application les mesures adoptées, d'un commun accord, par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Centrale de la République de Turquie, dans le but d'assurer la compensation dont à l'art. 1.

Article 12.

Les certificats d'origine devant accompagner les marchandises turques et italiennes à leur importation dans les deux Pays seront établis suivant le modèle ci-inclus, la partie *B* de ces certificats sera estampillée par les douanes et rendue

à l'importateur qui la remettra à la Banque où il aura à effectuer le versement.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Centrale de la République de Turquie se transmettront réciproquement la partie estampillée des certificats, ainsi que les avis de versement prévus à l'art. 4.

Lesdits certificats d'origine pourront être délivrés soit par les bureaux de douane du lieu d'expédition à l'intérieur où à la frontière, soit par les compétentes Chambres de Commerce et d'Industrie en Turquie, et, respectivement, par les Conseils et les Bureaux Provinciaux de l'Economie Corporative en Italie, soit par toute autre organe ou groupement que le Pays destinataire aura agréé.

Article 13.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Ankara le plus tôt possible.

Il pourra néanmoins entrer en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes à faire à Ankara.

Cet Accord aura la durée de neuf mois, à partir de la date de son entrée en vigueur provisoire.

Un mois avant l'échéance de cette période de neuf mois, les deux Hautes Parties contractantes entameront des négociations pour l'éventuel renouvellement du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Ankara, le 4 avril 1934.

(*L. S.*) VINCENZO LOJACONO (*L. S.*) M. NUMAN NAKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LISTE I.

(1) Les produits sous-indiqués seront librement importés en Turquie sans limite de quantité pour la période prévue dans l'accord (*Annexe A*).

(2) Les produits sous-indiquées seront importés en Turquie pour les quantités fixées pour chaque numéro du tarif douanier pour la période prévue dans l'accord (*Annexe B*).

(3) Les produits compris dans la liste *M*) fixée par le décret n. 15320, en date du 15 novembre 1933 seront admis à l'importation en Turquie pour les quantités fixées pour chacun en faveur de l'Italie (*Annexe C*).

(4) Les produits compris dans les liste *V-F*) fixées par le décret n. 14859 en date du 20 août 1933 seront admis à l'importation en Turquie aux conditions prévues dans le même décret, aux articles 3 et 4.

(5) En dehors des prescriptions ci-dessus indiquées, le régime de contingentement général est applicable aux marchandises italiennes pour les numéros et les lettres du tarif douanier qui n'ont pas été pris en considération dans les numéros 1, 2, 3, 4.

(6) Suivant les dispositions de l'article n. 9 du décret n. 14859 du 20-8-1933 et de l'article n. 2 du décret n. 15320, en date du 15-11-1933 les quantités fixées pour le n. 2, seront doublées ed celles fixées pour le n. 3, seront triplées.

ANNEXE *A*.

ex 23 *a)*	Lait condensé sans sucre
ex 23 *b)*	Lait condensé sucré
ex 23 *c)*	Lait en poudre sans sucre
89	Courroies de transmission etc.
ex 126	Ebauches de chapeaux
130	Messina
ex 164 *a)*	Farines préparées avec du fosphate; du lait autre non sucrés
281 *a)*	Celluloide, galalite, etc., en morceaux, blocs feuilles
ex 281 *c)*	Couvercles de pots à pommades
ex 299 *a), b)*	Boutons de coroze
324 *a)*	Papier d'emballage, pesant jusqu'à 30 gr. au mq.
ex 327 *a), b)*	Papier cellophane et objets en papier cellophane
365	Ouate de coton
367 *a), b), c)*	Fils de coton non blanchis tordus
368 *a), b), c)*	Fils de coton blanchis à un ou plusieurs bouts
369 *a), b), c)*	Fils de coton teints, estampés, à un ou plusieurs bouts
370 *a), b, c)*	Fils de coton blanchis ou non, mercérisés ou teints
371 *a)*	Fils de coton conditionnés pour la vente au détail en bobines de bois, petits écheveaux, tubes, etc.
ex 372	Fils et ficelles en coton destinée à la fabrication des filets
380 *b)*	Bobinots canevas, blanchis ou teints
ex 387	Bandes de coton destinées à la fabrication des rubans pour machines à écrire
392	Toile de coton à émeri ou autre pour polissage
403	Etoffes pour parapluies ou parasols en coton
ex 425	Bâches pour wagons et mahonnes
441	Caoutchouc fondu pur ou melangé
444	Plaques, rubans, feuilles, baguettes, etc. en caoutchouc, et ceux de ceux-ci combinés avec des métaux communs ou autres matières
445 *a), b)*	Enveloppes, chambres à air et bandages en caoutchouc, pour bicyclettes, automobiles, voitures et autres moyens de transport
ex 448	Gants, ceintures à hernie, poches à glace etc.
ex 449	Balles de tennis, champbres à air de football bouchons en caoutchouc
477 *e)*	Vêtements, gants, chaussures et autres objets
ex 485	Mortiers et capsules en porcelaines
487 *d)*	Services de table et de toilette, etc. à deux ou plusieurs couleurs, parqués, dorés ou dessinés, combinés avec des matières communes
ex 494 *a)* I	Biberons, comptegouttes, bouteilles, bouteilles de stérilisation, bouteilles en verre avec ou sans couvercles, pour médicaments en poudres ou liquides
495	Isolateurs de toute espèce
510 *a)*	Boutons, perles, colliers, bracelets etc., nus ou combinés avec des matières communes
ex 515 *d)*	Comptegouttes avec ou sans caoutchouc, séringues, cuvettes en verres etc. non combinés avec d'autres matières
524 *a), b)*	Fils de fer ou d'acier
ex 528 *a)*	Chaines grossières en fer
538	Outils à mains de toute sorte, en fer (avec ou sans manche)
a)	Scies de toute sorte, à dents ou sans dents
b)	Limes
e)	Vrilles, règles, équerres etc.
f)	Autres outils non dénommés
553 *a)*	Autres articles en fer non dénommés, dorés ou argentés
ex 569 *E)*	Boites colorées ou non, destinées aux produits industriels et médicinaux et récipients en général, capsules de bouteilles, chauffeventres, irrigateurs, cuvettes, crachoirs, urinoirs, mesures émailliées, spatules
598	Baromètres, taximètres, manomètres, lochs, etc
ex 614 *c)*	Lunettes, jumelles, stéréoscopes
ex 617 *b)*	Films médicaux, scientifiques et d'actualité
648 *b)*	Chaudières à vapeur, autres
653 *a)*	Accumulateurs et leurs plaques de réchange
667	Voitures automotrices

e)	Parties de chassis d'automobiles pour transport de personnes non dénommées ailleurs
669	Voitures automotrices de charge (camion, camionettes)
a)	Complètes
c)	Chassis avec ou sans moteur
679	Vélocipèdes quelque soit le nombre des roues y compris les vélocipèdes jouets ou porteurs de colis
d)	Sidecars de motocicles, séparément importés
680	Phares, lanternes et signaux lumineux de toute sorte, pour automobiles, tramways, omnibus, voitures et vélocipèdes
702	Couleurs minérales
a)	Jaune de zinc, sulphure de fer et calcothars
b)	Céruseminium, céruse de barium, blanc de litium, minium rouge, massicot, oxide de zinc, carbonite de zinc (céruses de zinc), protoxide de plomb
c)	Cinabre pur
e)	Couleurs pour peintures à l'huile ou sans huile, pastels, en tubes, tablettes ou sous autres formes
ex 702 *d)*	Bleu d'outremer pour blanchissage
ex 704 *a)* 1, 2, 3	
***b)* 1, 2**	Couleurs minérales préparées
706	Couleurs organiques, artificielles (obtenues de l'huile de goudron, de houille):
a)	anilines
b)	alizarines
1	Sèches en morceaux ou en poudre
2	En pâtes
c)	Indigo artificiel (sous toutes formes)
d)	Autres non dénommés
ex 709 *a)*, *b)*	Vernis utilisées dans l'imprimerie et le tannage
ex 710 *c)*	Bitartrate de potassium (crême tartre)
ex 720 *c)*	Oxide de zinc
ex 720 *d)*	Sulphate de zinc
ex 725 *e)*	Sulphate de cuivre
ex 726 *c)*	Oxide de plomb
ex 729 *d)*	Oxide de mercure
ex 754 *j)*	Acide borique
ex 754 *c)*	Acide cloridrique et sulfurique
619	Apparecchi ricevitori e trasmittenti di telefonia e telegrafia senza fili e loro parti.

ANNEXE *B*.

N. du tarif		Contingent
ex 19 salamis	Kg.	1.000
24 *b)*	»	500
75 *c)*	»	300
103	»	1.000
105 *a)*	»	1.000
105 *b)*	»	500
106 *c)*	»	4.000
111	»	300
125 *b)* 2	»	500
133 *a)*	»	25
139 *a)*	»	150
139 *b)*	»	150
144	»	100
163	»	1.500
281 *c)*	»	1.000
306 *a)*	»	2.000
306 *b)*	»	1.500
321 *b)* 1	»	150
321 *b)* 2	»	200
324 *b)*, *d)*	»	1.000
335 *a)*	Kg.	700
335 *b)*	»	50
353 *a)*, *b)*	»	300
373	»	30.000
374	»	25.000
377 *a)*	»	500
379 *b)*	»	25
381 *a)*	»	500
382	»	200
386	»	100
390 *a)*	»	500
400 *a)*, *b)*	»	500
413	»	1.000
414 *b)*	»	7.500
418 *a)*	»	1.000
446 *a)*, *b)*	»	100
446 *c)*	»	1.000
448	»	800
449	»	1.500
451	»	10.000
452 *a)*	»	500
452 *b)*	»	1.000
453	»	500
469 seulement ciment fondu	»	75.000
485	»	1.500
487 *a)*	»	1.000
488	»	2.000
497 *a)* 1	»	3.000
497 *a)* 3	»	200
497 *b)*	»	300
497 *c)*	»	300
501	»	1.500
502	»	500
503 *a)*	»	50
503 *b)*	»	100
510 *c)*	»	100
511 *c)*	»	100
511 *d)*	»	10.000
512	»	100
526 *c)*	»	500
528 *b)*	»	3.000
528 *c)* 2	»	50
528 *c)* 3	»	50
531 *a)*	»	500
532 *c)*	»	500
532 *d)*	»	1.500
533 (sauf les vis)	»	1.000
534	»	10.000
535 *a)*	»	200
535 *b)* 1 (sauf foyers à ventilateur)	»	300
535 *b)* 2	»	1.000
538 *c)*	»	2.000
538 *d)*	»	4.000
541 *b)*	»	1.000
541 *c)*	»	2.000
544	»	1.500
552 *a)*	»	500
552 *c)*	»	500
553 *b)*	»	5.000
558 *e)* 3	»	2.000
563	»	250
565 *a)*	»	200
565 *b)* (sauf matrices de disques de gramophone)	»	1.000
566 *a)*	»	100
566 *b)*	»	100

N. du tarif		Contingent
567 *a*), *b*)	Kg.	100
568	»	100
589	»	100
595 *a*), *c*)	»	750
ex 617 *a*) (seulement pour studios)	»	1.500
618	»	200
662	»	300
665	»	4.000
667 *a*) 1	»	16.000
667 *a*) 2	»	25.000
667 *a*) 3	»	5.000
679 *b*)	pièces	20
679 *c*)	»	200
859	Kg.	500
861	»	2.000

ANNEXE *C*.

Pour les produits indiqués dans les positions suivantes on fixe les contingents ci-après indiqués:

N. du Tarif		Contingent pour 9 mois
106 *a*)	Kg.	333
106 *b*)	»	2.025
107 *b*)	»	282
125 *a*) 2	»	1.008
132 *b*)	»	6.750
178	»	700.000
276 *c*)	»	43.875
324 *c*)	»	30.375
328 *b*)	»	20.250
371 *b*)	»	333
377 *b*)	»	23.625
377 *c*)	»	465
378 *c*)	»	6.750
381 *b*)	»	675
381 *c*)	»	126.350
381 *d*)	»	236.250
383	»	1.863
414 *a*)	»	10.125
487 *c*)	»	333
494 *a*) 1	»	333
497 *a*) 2	»	10.000
505	»	500
520 *a*)	»	15.000
529 *b*)	»	1.008
530	»	3.375
531 *b*)	»	4.158
ex 533 *bis*	»	4.000
541 *a*)	»	7.500
552 *b*)	»	11.500
558 *e*) 1	»	2.700

LISTE 2.

En dehors des articles indiqués ci-dessous et pour lesquels les contingents suivants sont fixés, les produits originaires de la Turquie seront admis en Italie librement et sans limite de quantité, sous réserve des dispositions insérées dans la liste n. 4.

Corniches de bois et listes de bois pour corniches
Parfumeries et savons parfumés
Travaux et bijoux en argent, or et platine
Travaux en ivoire, corail, nacre
Poissons frais, même congelés
Vaisselles
Peaux tannées sans toison
Ouvrages en fourrures non denommés
Plantes vivantes
Caseine
Peignes et épingles à cheveux

Les produits susindiqués seront admis à l'importation en Italie par une valeur globale de 6.000.000 de Lires italiennes, la répartition des valeurs sera faite d'accord entre le Gouvernement d'Italie et l'Ambassade de Turquie à Rome.

LISTE 3.

Cette liste comprend les marchandises indiquées dans la Liste I annexée au présent accord, et toute autre marchandise admise à l'importation en Turquie (Réserve est faite des dispositions de l'article 8).

LISTE 4.

Les marchandises suivantes d'origine et de provenance de la Turquie seront admises à l'importation en Italie seulement en compensation privée pour les quantités ou valeurs fixés.

N. du tarif	Produits	Quantité	
24	Oeufs de volaille	illimitée	
66	Orge	»	
ex 211	Laine mohair	»	
227	Tapis	»	
554	Houille	»	
ex 604	Bois ordinaire	»	
658 *A*) 4	Essence de rose	»	
ex 784 *A*	Valonnée	»	
74	Légumes secs	Lit.	2.000.000
115	Tabac	»	2.000.000
181	Coton	»	5.000.000
805	Peaux non employés dans l'industrie des fourrures brutes, fraîches (même salées ou en saumure) sèches ou marinées (pickled)	»	2.500.000
918	Avoine	»	2.000.000

Note. — Pendant la durée de cet accord, une fois épuisés les quantités fixées aux numéros 74, 115, 181, 805, 918, ces marchandises ne feront plus l'objet de compensation et pourront être importées en Italie par le système du clearing.

Pour ce qui regarde les oeufs de volaille, sera admis chaque mois à l'importation en Italie en clearing une quantité égale au 20 % de l'importation d'oeufs de volaille effectuée par compensation privée dans le mois précédent.

EXEMPLAIRE A.

N.°

Certificat d'origine

Expéditeur:	Destinataire:
Nom	Nom . . . .
Domicile.	Domicile. . . . .
Rue	Rue . . . .

Nature de la marchandise:
Mode d'emballage:
Nombre des colis:
Marques N.
Poid . . . . { **brut . . . . kg.** / **net. . . . . kg.** }
Valeur:
Voie d'expédition:

Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine et de provenance . . . . et que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions de l'accord commercial turco-italien du . . . .

EXEMPLAIRE B.

N.° (cet exemplaire portera le même numéro que l'exemplaire *A* sera estampillé par les douanes et rendu à l'importation afin d'être remis à la Banque où s'effectuera le versement).

Expéditeur:	Destinataire:
Nom	Nom . . . .
Domicile.	Domicile. . . . .
Rue	Rue . . . .

Nature de la marchandise:
Mode d'emballage:
Nombre des colis:
Marques N.
Poid . . . . { brut . . . . kg. / net. . . . . kg.
Valeur:
Voie d'expédition:

Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine et de provenance . . . . et ce certificat est délivré conformément aux dispositions de l'accord commercial turco-italien en date du . . . .

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Il est entendu que les paiements relatifs aux marchandises originaires et de provenance de la Turquie et des Iles de la Mer Egée ne rentrent pas dans les dispositions de l'Accord en date du 4 Avril 1934 et relatif au règlement des paiements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Turquie.

VINCENZO LOJACONO — M. NUMAN NAKI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN ANKARA AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE TURQUIE

Ankara, le 4 Avril 1934.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en vertu de l'article 13 de l'accord pour régler le paiement des échanges entre l'Italie et la Turquie et de l'article 12 de la Convention de Commerce, mon Gouvernement est d'accord pour la mise en application proviscire desdits instruments à partir du 20 Avril 1934.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

LOJACONO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE TURQUIE A L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN ANKARA

Ankara, le 4 Avril 1934.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en vertu de l'article 13 de l'accord pour régler le paiement des échanges entre la Turquie et l'Italie et de l'article 12 de la Convention de Commerce, mon Gouvernement est d'accord pour la mise en application provisoire desdits instruments à partir du 20 Avril 1934.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

NUMAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN ANKARA AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE TURQUIE

Ankara, le 4 Avril 1934.

Monsieur le Ministre,

En vue de permettre la mise en application des Conventions commerciales signées en date de ce jour, le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord pour régler, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la date du 19 Avril 1934 inclusivement, les relations de commerce et de navigation entre les deux Pays, sur la base de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

LOJACONO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE TURQUIE A L'AMBASSADEUR D'ITALIE EN ANKARA

Ankara, le 4 Avril 1934.

Monsieur l'Ambassadeur,

En vue de permettre la mise en application des Conventions commerciales signées en date de ce jour, le Gouvernement de la République Turque est d'accord pour régler, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la date du 19 Avril 1934 inclusivement, les relations de commerce et de navigation entre les deux Pays, sur la base de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

NUMAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 589.

Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, riguardanti materie di competenza del Ministero della guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale e dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1911, n. 1068, con cui furono approvati gli elenchi dei decreti Reali relativi all'Amministrazione della guerra che non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale ovvero vi debbono essere pubblicati in sunto o per estratto;

Visto l'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la guerra, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per la guerra, i quali non devono essere inseriti nella raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituiscono quelli approvati col R. decreto 12 settembre 1911, n. 1068, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 65. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti di autorizzazione ad accettare legati o donazioni in favore dell'Esercito o dell'Amministrazione della guerra, di costituzione di enti morali e di approvazione degli statuti relativi.
2. Decreti relativi allo scioglimento delle sezioni di tiro a segno nazionale.
3. Decreti relativi all'approvazione dello statuto dell'Unione italiana di tiro a segno e sue modificazioni.
4. Decreti per la radiazione di opere dal novero delle fortificazioni militari e per la estinzione delle relative servitù militari.
5. Decreti per la dichiarazione di pubblica utilità di opere di interesse militare.
6. Decreti relativi alla circoscrizione militare territoriale.
7. Decreti relativi alle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.
8. Decreti relativi alle esonerazioni dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi allo stato, all'avanzamento ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali del Regio esercito, e decreti di promozione degli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra, quando si tratti di gradi pei quali è prescritto il decreto Reale.
2. Decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni nelle varie cariche militari.
3. Decreti relativi ai trasferimenti d'Arma o di Corpo degli ufficiali dell'Esercito.
4. Decreti relativi a concessioni o revoche di onorificenze cavalleresche, a concessioni o perdite di decorazioni al valor militare, nonchè al ripristino delle decorazioni stesse.
5. Decreti per rettifiche di cognomi o nomi ed aggiunte di titoli nobiliari, relativi agli ufficiali dell'Esercito ed agli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra.
6. Decreti relativi a condoni o commutazioni di pene inflitte da tribunali militari a militari dell'Esercito o ad agenti di Corpi militarizzati
7. Decreti per le decisioni sui ricorsi al Re in via straordinaria.
8. Decreti relativi alle assimilazioni di rango a gradi militari degli impiegati civili dell'Amministrazione della guerra.
9. Decreti relativi alla costituzione di Commissioni permanenti o con incarichi determinati transitori, e decreti relativi alle nomine ed alle esonerazioni dei membri delle Commissioni stesse.
10. Decreti relativi alle nomine dei membri del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.
11. Decreti di autorizzazione a presentare disegni di legge al Parlamento Nazionale od a ritirare disegni di legge già presentati.
12. Decreti relativi all'approvazione ed alla modificazione dei regolamenti di istruzione e di servizio per le varie armi e corpi dell'Esercito e degli istituti e stabilimenti militari (regolamento di disciplina; regolamento per le note caratteristiche; regolamento di servizio interno; regolamento per le licenze; regolamento per il servizio territoriale, ecc.).
13. Decreti per l'ammissione di stranieri all'arruolamento volontario nel Regio esercito.
14. Decreti relativi al richiamo alle armi di speciali categorie di militari in congedo per particolari esigenze.
15. Decreti relativi alle disposizioni da attuarsi in casi di mobilitazione totale o parziale del Regio esercito.

16. Decreti per l'approvazione o modificazione delle tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dell'Amministrazione militare.

17. Decreti per imposizioni o modificazioni di servitù militari intorno ad opere o stabilimenti interessanti la difesa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 590.
Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Comacchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, serie 2ª, col quale l'Archivio notarile di Comacchio venne trasformato in Archivio notarile mandamentale ai termini dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900;

Considerato che per il grave stato di abbandono in cui il detto Archivio si trova e per l'assoluta mancanza di custodia e manutenzione degli atti in esso depositati sia opportuno procedere alla soppressione dell'Archivio medesimo;

Uditi i pareri del procuratore del Re presso il Tribunale e del capo dell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara;

Visto l'art. 248, ultimo capoverso, del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Archivio notarile mandamentale di Comacchio è soppresso. Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 591.
Approvazione della convenzione 22 novembre 1933-XII, stipulata fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la gge 21 dicembre 1931, numero 1785, modificato dal R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, sull'ordinamento dell'Ente nazionale risi;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il presidente dell'Ente nazionale risi il 22 novembre 1933-XII, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente, a far tempo dalla stessa data.

Art. 2.

Il personale della Regia guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla convenzione, è, dal 22 novembre 1933-XII, posto fuori organico ai sensi dell'art. 1 — secondo comma — del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 74. — MANCINI.

Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Addì 22 novembre 1933-XII, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;

S. E. Guido Jung, deputato al Parlamento, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;

e l'avv. Aldo Rossini, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Ente nazionale risi, con sede a Milano, piazza della Rosa n. 1;

hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al R. decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1933-XII, al personale della Regia guardia di finanza indicato nell'unita tabella, che fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 è posto fuori organico ai sensi dell'art. 1 — secondo comma — del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, e tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare e il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari presenti e future.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere, spettanti al personale della Regia guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono pagati dall'ufficio di amministrazione della legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire trecentosettantamila (L. 370.000) ciascuno.

Il gestore della legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente, all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato ufficio di amministrazione, sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

L'assegno di primo corredo ed i premi di rafferma sono anticipati dallo Stato. L'Ente ne rimborsa gli importi: per l'assegno di primo corredo, nella misura di un terzo per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari cui compete; per i premi di rafferma, nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando le frazioni di mese.

Art. 7.

Nelle località che siano sedi di reparti della Regia guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di truppa a disposizione dell'Ente nei già esistenti reparti del Corpo; nelle altre località i necessari fabbricati sono invece provveduti a cura dell'Ente e da esso designati previo assenso del Comando generale.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Regia guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di centesimi 60 per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazione, la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

A rimborso delle maggiori spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli stipendi o delle paghe nominali, in vigore al 30 novembre 1930, cioè anteriormente alla riduzione del 12 per cento disposta col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 10.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono versate nella Sezione di Regia tesoreria di Milano dal gestore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 11.

Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari, non trasferibili, della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della legione di Milano.

Art. 12.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 13.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Regia guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni.

Trascorso il primo anno essa potrà essere risoluta, anche prima del termine suindicato, ove, con preavviso di almeno tre mesi, venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Art. 15.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

GUIDO JUNG.
ALDO ROSSINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Tabella indicante l'organico degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza posti a disposizione dell'Ente nazionale risi per il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso (art. 1).

Ufficiali:

Superiori	N.	1
Inferiori { Capitani . N. 1 / Subalterni . » 2 }	»	3
Totale ufficiali	N.	4

Sottufficiali e truppa:

Marescialli	N.	5
Brigadieri o sottobrigadieri	»	25
Appuntati	»	35
Guardie	»	185
Totale sottufficiali e truppa	N.	250

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1934, n. 592.

Attribuzione della personalità giuridica, ed approvazione dello statuto della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 agosto 1933 con la quale l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Milano, pel tramite della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli, chiedono il riconoscimento giuridico della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Milano costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Vista la Carta del lavoro 21 aprile 1927;

Sentito il Comitato Corporativo Centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È attribuita la personalità giuridica a norma ed agli effetti dell'art. 36 ultimo comma del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Milano, costituita su domanda della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per corrispondere ai lavoratori addetti all'agricoltura le prestazioni di malattia e le altre stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme emanate dalle Corporazioni.

È approvato lo statuto della Cassa predetta secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 30. — MANCINI.

Statuto della Cassa mutua malattia per i lavoratori agricoli della provincia di Milano.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In armonia con i principî della Carta del Lavoro ed in forza dei contratti collettivi di lavoro per gli addetti all'agricoltura, è costituita una Cassa mutua di assicurazione contro le malattie a favore dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

Essa assume la denominazione di « Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Milano » ha personalità giuridica ed ha sede legale in Milano, presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, presso la sede della Cassa mutua malattie, gli assicurati eleggono il proprio domicilio a tutti gli effetti di legge.

La Cassa aderisce alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli, di cui si impegna d'osservare lo statuto, i regolamenti e le istruzioni.

Art. 2.

La Cassa si propone, secondo le norme ed i limiti che saranno fissati dal regolamento, di:

a) concedere, in caso di malattia, agli iscritti ed alle loro persone di famiglia l'assistenza medica ed i medicinali;

b) corrispondere agli iscritti ed alle relative persone di famiglia una indennità in caso di malattia;

c) concedere l'assistenza ostetrica e di maternità alle iscritte ed alle mogli degli iscritti;

d) provvedere alla prevenzione delle malattie, curando specialmente la salute dei fanciulli;

e) concedere, quando le condizioni finanziarie della Cassa lo consentano, altre prestazioni assistenziali che abbiano come fine immediato o mediato, la salute degli iscritti e delle loro persone di famiglia.

TITOLO II.

Assicurati.

Art. 3.

Saranno iscritti alla Cassa tutti i lavoratori la cui attività sia prevalentemente agricola e percepiscano un salario in denaro, in natura o con percentuale su un determinato prodotto.

Art. 4.

Cessano di essere iscritti alla Mutua coloro che non appartengono più ad una delle categorie di lavoratori agricoli indicate nell'art. 3 e coloro che si trasferiscono presso aziende agricole fuori del territorio della Cassa, salvo quanto sarà disposto dalla Federazione per regolare i trasferimenti tra le Casse provinciali.

Per coloro che nel corso dell'anno si applicano, per un periodo massimo di tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, a lavori retribuiti diversi da quelli agricoli, s'intende sospesa durante detto periodo l'iscrizione senza diritto alle prestazioni, nè obbligo al pagamento del contributo.

Art. 5.

Il diritto alle prestazioni può estendersi anche ai membri conviventi delle famiglie degli iscritti alla Mutua, in quanto però non siano occupati in altri lavori retribuiti alla dipendenza di terzi.

Il regolamento fisserà le norme per l'inoltro delle domande di coloro che hanno diritto alle prestazioni.

Cessa il diritto alle prestazioni, come pure l'obbligo di versamento del contributo, per gli assicurati ed altri membri della famiglia che abbiano liquidato una pensione di invalidità e vecchiaia per assicurazione obbligatoria e siano riconosciuti permanentemente invalidi dai medici della Cassa; potrà a loro favore essere deliberata dal Consiglio la concessione di continuare a godere dell'assistenza medica.

TITOLO III.

Amministrazione.

Art. 6.

La Cassa mutua è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) il presidente, nominato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

b) tre consiglieri, scelti fra i lavoratori agricoli della Provincia inscritti alla Cassa mutua, che abbiano maturato il diritto alle prestazioni, e nominati per « referendum » su una rosa di dieci nomi designati dall'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

c) tre consiglieri, scelti fra datori di lavoro della Provincia, obbligati a versare i contributi a norma del presente statuto e nominati per « referendum » su una rosa di dieci nomi designati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Art. 7.

Partecipano al « referendum » i fiduciari di gruppo dell'Unione provinciale Sindacati fascisti dell'agricoltura per la nomina dei consiglieri rappresentanti i lavoratori, ed i fiduciari di gruppo della Federazione provinciale fascista degli agricoltori delle sezioni interessate per la nomina dei consiglieri rappresentanti i datori di lavoro.

Art. 8.

Il Consiglio nella prima riunione provvede alla nomina di due vice-presidenti, fra i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 6. I vice-presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono, con turno di un mese ciascuno, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 9.

Il presidente, i vice-presidenti ed i consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è gratuita.

Ai consiglieri eventualmente residenti fuori del Comune in cui ha sede la Cassa, il Consiglio potrà concedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) compila i regolamenti per la concessione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 e per i servizi interni della Cassa;

b) delibera i bilanci annuali;

c) studia e delibera la istituzione di nuovi servizi di previdenza e di assistenza secondo i fini sociali ed in armonia con le disponibilità finanziarie della Cassa;

d) delibera sull'impiego dei fondi sociali;

e) cura la propaganda per la diffusione dei principî di igiene, di prevenzione sanitaria e di mutualità tra le masse rurali e per la migliore applicazione delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie;

f) cura la raccolta dei dati statistici sulla morbilità degli iscritti alla Cassa;

g) nomina il direttore, l'ispettore sanitario, i funzionari e gli impiegati della Cassa e ne fissa le attribuzioni e la retribuzione:

h) delibera le eventuali modificazioni da apportare al presente statuto;

i) delibera il versamento del contributo dovuto annualmente dalla Cassa alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattie per i lavoratori agricoli;

l) provvede a quant'altro sia necessario per il buon andamento della Cassa.

Gli atti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Federazione.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi dietro invito del presidente, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei sindaci o da almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengano almeno cinque componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con voto consultivo il direttore della Cassa, il quale funge da segretario.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo costituito dal presidente, dai due vice-presidenti e da due consiglieri, eletti annualmente, uno fra i consiglieri di cui alla lettera *b*) ed uno fra quelli di cui alla lettera *c*) dell'art. 6.

Il Comitato esecutivo, oltre alle funzioni delegate dal Consiglio, provvede alla concessione delle prestazioni ed a tutte le funzioni di ordinaria amministrazione; in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni quindici giorni ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno; le riunioni sono valide con almeno la presenza di tre componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti.

Alle riunioni del Comitato assiste il direttore della Cassa.

Art. 13.

Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo viene redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente o da chi ne fa le veci e da uno dei consiglieri.

Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa in giudizio e fuori; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; invigila sul buon andamento della Cassa; cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, firma, insieme col direttore, gli atti che importano impegni finanziari per la Cassa.

In caso di assenza o d'impedimento, lo sostituisce il vicepresidente di turno.

Art. 15.

Il direttore, sotto la vigilanza del presidente:

a) cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) provvede al funzionamento dei servizi della Cassa;

c) sovraintende a tutto il personale impiegatizio e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma la corrispondenza ordinaria e gli atti che non importano impegni finanziari per la Cassa;

e) controfirma gli atti che importano impegni finanziari per la Cassa;

f) attende a tutte quelle altre mansioni che gli saranno devolute dai regolamenti.

La nomina del direttore dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura; un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori; il terzo membro effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio, sarà designato dal prefetto.

I sindaci, che devono essere scelti fra persone estranee al Consiglio di amministrazione, hanno le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio, sono obbligati a riferire al detto Consiglio ed al prefetto della Provincia le eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle loro mansioni ed hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un triennio, possono essere riconfermati ed hanno diritto ad un compenso che sarà stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

La Cassa provvederà al raggiungimento dei suoi scopi mediante:

a) il contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera stabilito dal titolo V del presente statuto;

b) i fondi di riserva;

c) i lasciti, le donazioni e le altre entrate straordinarie;

d) gli interessi sui fondi della Cassa.

TITOLO IV.

Bilanci ed utili.

Art. 18.

L'esercizio finanziario della Cassa si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1933.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. Entro 15 giorni successivi a tale deliberazione, il bilancio consuntivo, corredato della deliberazione del Consiglio e della relazione dei sindaci, sarà trasmesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli, per l'approvazione, ed al Ministero delle corporazioni, per conoscenza.

Il bilancio consuntivo annuale deve esporre:

a) l'ammontare del patrimonio ed i diversi impieghi di esso;

b) il conto profitti e perdite ed il movimento delle entrate e delle spese:

c) la distribuzione delle riserve secondo i diversi fondi.

Art. 19.

Sono istituite due distinte gestioni: una per le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2 e l'altra per provvedere agli scopi di cui alle lettere d) ed e) dello stesso art. 2.

Art. 20.

Sono costituiti un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio e ad esso deve assegnarsi il 75 % della differenza attiva risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.

L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinaria avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale misura e fino alla concorrenza della stessa.

Il fondo straordinario è costituito dagli interessi sui fondi della Cassa e dalle entrate straordinarie e servirà all'attuazione degli scopi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2.

A detto fondo debbono altresì attribuirsi gli interessi del fondo stesso, nonchè il 25 % della differenza attiva risultante dal bilancio.

In caso di eccezionali disavanzi di esercizio e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, la Cassa potrà chiedere alla Federazione delle Mutue l'autorizzazione ad effettuare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore del fondo di riserva ordinario.

La Federazione, ad autorizzazione concessa, dovrà informare immediatamente il Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Dalle entrate ordinarie annuali sarà prelevato una quota per contributo della Cassa alla Federazione.

La misura del contributo sarà stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della Federazione stessa con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni.

La Federazione detterà le norme secondo le quali dovrà versarsi l'importo del contributo da parte della Cassa.

Art. 22.

I fondi sociali devono essere impiegati in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in depositi presso l'Istituto di emissione o presso altri Istituti di credito di nota solidità;

c) in deposito presso le Casse postali di risparmio e le Casse di risparmio ordinarie;

d) in mutui ipotecari (sino alla metà del valore libero dell'immobile, per non oltre 5 anni, e con la proroga di un anno salvo disdetta) per la costruzione di case a favore dei lavoratori agricoli;

e) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario.

Nelle operazioni di cui alla lettera *d*) non potrà impiegarsi più del terzo del patrimonio sociale. I titoli, quando sia possibile, dovranno essere nominativi ed intestati alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire che parte dei fondi sociali siano impiegati anche in un modo diverso da quelli sopra elencati. Tale deliberazione, per diventare esecutiva, dovrà essere approvata dalla Federazione nazionale delle Casse mutue per i lavoratori agricoli e del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Nella compilazione del bilancio e nella gestione amministrativa saranno seguite le istruzioni impartite dalla Federazione.

Le variazioni nella distribuzione degli utili e le disposizioni sulla copertura delle passività annuali dovranno essere prima approvate dalla Federazione.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa, previa approvazione richiesta al Ministero delle corporazioni dalla Federazione, potrà deliberare di ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura o valore, ed acquistare e possedere beni immobili.

TITOLO V.

Contributi.

Art. 25.

In corrispettivo delle prestazioni indicate nel seguente titolo VI, spetta alla Cassa un contributo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministero delle corporazioni, sentita la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli.

Detti contributi sono per metà a carico dell'assicurato e per metà a carico del datore di lavoro.

Il Consiglio, nel deliberare nuove previdenze a favore degli iscritti, potrà, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, che verrà chiesta per il tramite della Federazione, stabilire un contributo in aggiunta a quello fissato per il caso di malattia.

Art. 26.

Il versamento dei contributi per gli assicurati dovrà essere fatto dal datore di lavoro nella forma che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

I datori di lavoro che omettessero di versare, entro i limiti di tempo fissati, l'esatto ammontare dei loro contributi e di quelli dei propri dipendenti, saranno passibili di denuncia all'autorità competente.

TITOLO VI.

Prestazioni.

Art. 27.

Per i braccianti il diritto alle prestazioni comincia dopo che siano stati versati centoventi contributi giornalieri.

Per le altre categorie, dopo il quarto mese di contribuzione.

Art. 28.

Agli iscritti è concesso in caso di malattia di qualunque durata:

a) la cura medica a domicilio;

b) l'eventuale cura ambulatoria quando la si ritenga possibile ed opportuna.

Oltre la cura medica, in caso di malattia che abbia durata superiore ai cinque giorni ed a partire dal quinto giorno della malattia e per tutta la durata della stessa, è concessa una indennità giornaliera nella misura seguente:

	Invernale	Estiva	
a) uomini dai 20 ai 65 anni .	L. 3,50	L. 5 —	giorno
b) ragazzi dai 15 ai 20 anni .	L. 2 —	L. 3 —	»
c) donne dai 15 ai 65 anni .	L. 2 —	L. 3 —	»

intendendosi per invernale il periodo fra il 1° novembre e il 31 marzo successivo e per estivo il periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 ottobre successivo.

Le indennità saranno corrisposte a periodi quindicinali posticipati.

Art. 29.

Alle donne che siano iscritte o mogli degli iscritti, in caso di parto, è concessa l'assistenza ostetrica ed il pacco sanitario. Quando il parto non dia luogo a malattie specifiche verrà inoltre corrisposto un sussidio di L. 100.

L'indennità sarà corrisposta anche per parti che si manifestano durante il periodo di sospensione dal lavoro agricolo, quando non si verifichi la condizione indicata nell'articolo 4.

Art. 30.

Le prestazioni per malattie sono concesse, per tutta la durata della stessa, prevista dal regolamento, finchè non sia riconosciuto lo stato di invalidità permanente; l'indennità giornaliera non è corrisposta per i periodi di malattia che consentano la possibilità di lavoro.

In caso di malattia per infortuni sul lavoro, che dia diritto ad indennità da parte dell'Istituto assicuratore, resta sospeso, per il corrispondente periodo, il diritto alle prestazioni. Analogamente restano sospese le prestazioni nel caso di malattie tubercolare, per la quale sia dovuta l'assistenza in seguito alla assicurazione obbligatoria.

Art. 31.

Le norme per le denuncie in caso di malattia, per la concessione delle prestazioni e per la limitazione ed il controllo delle stesse, saranno stabilite dal regolamento.

Coloro che non si atterranno a dette norme perderanno il diritto alle prestazioni.

La Cassa esercita con le norme stabilite dal regolamento il controllo sugli ammalati. Quando risulti che un assicurato ha usato indebitamente, per se o per persone di famiglia, delle prestazioni concesse dalla Cassa, questa con decisione del Comitato esecutivo potrà sospendere all'assicurato e famiglia il diritto alle prestazioni per un periodo fino a sei mesi, pur conservando l'obbligo nel versamento del contributo.

Art. 32.

Le prestazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione oltre quelle sopra indicate e per le quali sia fissato uno speciale contributo, saranno regolate da apposito regolamento approvato dalla Federazione delle Casse.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 33.

Il presente statuto entra in vigore con la data di approvazione. Entro un mese dall'approvazione dovrà essere nominato e convocato il Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

Alla fine di ogni quinquennio, ed anche prima se il Consiglio lo ritiene necessario, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa, secondo le direttive e le istruzioni impartite dagli organi tecnici della Federazione.

Copia del bilancio tecnico sarà rimessa alla Federazione delle Casse ed al Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

Le modificazioni al presente statuto sono approvate dal Consiglio di amministrazione in seduta straordinaria con l'intervento di almeno i due terzi dei suoi componenti in carica e con l'approvazione di almeno la metà dei presenti.

Esse entrano in vigore dopo sanzionate dalla Federazione delle Casse ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della Cassa deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa malattie, ratificato dal Consiglio della Federazione, le funzioni di liquidazione saranno assunte da un Comitato composto di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, di uno della Federazione provinciale fascista degli agricoltori e di uno della Federazione delle Casse mutue malattie.

Se dalla definitiva liquidazione risultassero delle attività, queste saranno devolute per scopi di assistenza sociale e sindacale a favore dei lavoratori agricoli del territorio di competenza della Cassa, in base ad analoghe determinazioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 37.

Il Ministero delle corporazioni, quando ricorrano ragioni di opportunità, può deliberare lo scioglimento della Cassa procedendo alla liquidazione come indicato al precedente articolo.

Quando lo ritenga necessario, il Ministero, su proposta della Federazione, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, demandando l'amministrazione ad un commissario e fissando il termine per la convocazione di un nuovo Consiglio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 593.

Riconoscimento, agli effetti civili, della « Pia Fondazione vescovile per Sante missioni ed esercizi », in Trieste.

N. 593. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trieste-Capodistria in data 19 marzo 1933, con il quale è stata eretta in Trieste la fondazione di culto denominata « Pia Fondazione vescovile per Sante missioni ed esercizi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 594.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei XII Apostoli in S. Maria Maddalena alla Mascarella, in Bologna.

N. 594. R. decreto 5 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei XII Apostoli in S. Maria Maddalena alla Mascarella, in Bologna, ai termini dello statuto approvato dall'Arcivescovo di Bologna in data 18 aprile 1931, e viene autorizzata ad accettare a titolo gratuito, dalla Società anonima « Petronia », il fabbricato sito in Bologna alla via Mascarella del periziato valore di L. 80.000, attualmente intestato alla Società predetta, nonchè a regolarizzare l'utile dominio che l'Ente stesso possiede nel fondo S. Andrea di Castenaso ad essa intestato e stimato L. 25.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 595.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad accettare una quota ereditaria disposta dal defunto sig. Francesco Saverio Kambo.

N. 595. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene autorizzata la Società italiana degli autori ed editori ad accettare una quota ereditaria disposta in suo favore dal defunto sig. Francesco Saverio Kambo, per la fondazione di un premio triennale da conferirsi ad un lavoro teatrale che non offenda la religione e la morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 596.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Francesco Saverio alla Garbatella, in Roma.

N. 596. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili la Bolla Pontificia, in data 1° maggio 1933, relativa alla erezione della nuova parrocchia di S. Francesco Saverio alla Garbatella in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 597.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Serafica di S. Francesco, con sede in S. Maria degli Angeli in Assisi.

N. 597. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la per-

sonalità giuridica della Provincia Serafica di S. Francesco, con sede in S. Maria degli Angeli in Assisi dell'ordine dei Frati Minori e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1746.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zoch di Giuseppe, nato a Muggia il 10 aprile 1886 e residente a Plavia, 89, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zoch nata Ghermech di Giovanni, nata il 20 settembre 1886, moglie;
2. Cirillo di Giuseppe, nato l'8 marzo 1913, figlio;
3. Lodovico di Giuseppe, nato il 9 ottobre 1914, figlio;
4. Albino di Giuseppe, nato il 10 ottobre 1920, figlio;
5. Olivia di Giuseppe, nata il 3 ottobre 1925, figlia;
6. Maria Zoch nata Samez di Giuseppe, nata il 2 maggio 1854, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1162)

N. 11419-1747.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zoch di Giovanni, nato a Muggia l'8 ottobre 1882 e residente a Plavia, 89, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Zoch nata Samez di Antonio, nata il 27 settembre 1890, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata il 27 settembre 1914, figlia;
3. Albino di Giuseppe, nato l'8 settembre 1921, figlio;
4. Mario di Giuseppe, nato il 25 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1163)

N. 11419-1752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Zoch di Michele, nato a Trieste il 23 novembre 1851 e residente a Albaro, 38, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1168)

N. 11419-1735.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zoch di Gasparo, nato a Muggia il 6 settembre 1888 e residente a Plavia, 200, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Zoch nata Crevatin di Antonio, nata il 8 giugno 1891, moglie;
2. Celestino di Giuseppe, nato il 24 maggio 1913, figlio;
3. Pietro di Giuseppe, nato il 24 giugno 1915, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 6 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1169)

N. 11419-1689.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vattovaz di Stefano, nato a Muggia il 21 gennaio 1873 e residente a S. Rocco, 28, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia Vattovaz nata Filippi di Antonio, nata il 30 dicembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Philip Graham Rogers, console di Gran Bretagna a Firenze.

(6240)

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor John R. Putnam, console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(6241)

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Pierre Henri Joseph Prévost, console di Francia a Genova.

(6242)

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor James R. Wilkinson, console degli Stati Uniti d'America in Livorno.

(6243)

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor James Fernand Roger Guéritte, console di Francia in Ventimiglia.

(6244)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Lago di Varano » in provincia di Foggia.

Con decreto Ministeriale 6 aprile 1934, n. 2282, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Lago di Varano » con sede in Foggia, deliberate dal commissario straordinario dell'Ente il 22 dicembre 1933.

(6245)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Alto Tavoliere » (bacino n. 5 del Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 6 aprile 1934, n. 2283, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Alto Tavoliere » (bacino n. 5 del Tavoliere di Puglia) deliberate dal commissario straordinario dell'Ente il 2 febbraio 1934.

(6246)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	60.05
Francia (Franco)	76.90
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.755
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	49.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.602
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.05
Olanda (Fiorino)	7.97
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.75
Id. 3,50 % (1902)	80.875
Id. 3 % lordo	61.275
Prestito Conversione 3,50 %	86 —
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.075
Id. id. id. 1934 novembre	100.80
Id. id. id. 1940	106.075
Id. id. id. 1941	106.55
Id id. id 1943	100.10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 37

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	725765	420 —	Zino *Maddalena* di Domenico, moglie di Marcenaro Giuseppe fu Filippo, domt. a Savona (Genova) vincolata.	Zino *Maria-Maddalena-Francesca* di Domenico, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	341913	25 —	Rossi *Giuseppe* di Filippo, domt. a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ipotecata.	Rossi *Domenico-Luca-Giuseppe* di Filippo, domt. come contro, ipotecata.
» »	153787 326096	1.025 — 560 —	Pavone *Petronilla* fu Donatantonio, moglie di Erasmo Donato, domt. a Gioia del Colle (Bari) vincolate.	Pavane *Maria-Petronilla* fu Donatantonio, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	263785	70 —	Loro Carolina fu Giovanni, moglie di Pozzo *Costantino*, domt. in Ailoches (Novara).	Loro Carolina fu Giovanni, moglie di Pozzo *Giuseppe-Celestino-Romualdo fu Giuseppe*, domt. come contro.
» » »	194419 199406 212880	10,50 17,50 38,50	De Carolis *Matteo-Giorgio* di Ottavio, domt. a Bereguardo (Pavia), ipotecate.	De Carolis *Giorgio-Carlo-Evaristo-Matteo* di Ottavio, domt. come contro, ipotecate.
»	53884	262,50	*D'Angelis* Maria fu Antonio, nubile, domt. a Napoli.	*D'Angelo* Maria fu Antonio, nubile, domt. a Napoli.
Cons. 5 %	539574	60 —	Petralia *Agatina* fu Domenico, *minore sotto la p. p. della madre Gangemi Giuseppa di Filadelfo, ved. Petralia*, domt. a Trecastagni (Catania).	Petralia *Caterina* fu Domenico, domt a Trecastagni (Castagni).
3.50 %	663436	42 —	Gianotti *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bertoldo Maria, domt. a Burolo (Torino).	Gianotti *Felicita-Giuseppina* fu Carlo, minore ecc. come contro
Cons. 5 % »	526353 532663	315 — 245 —	Palo Marianna fu Antonio, ved. di Palo Emiddio fu Giuseppe, domt. a S. Maria Capua Vetere (Napoli); con usufrutto vitalizio a Muccioli *Elisa* fu Vittorio, ved. in seconde nozze di Palo Antonio fu Francesco, domt. a Prepezzano di S. Cipriano Picentino (Salerno).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Muccioli *Maria-Luisa* fu Vittorio, ved. ecc. come contro.
»	364434	65 —	Cordoni *Margherita-Andreina* fu Pietro, minore sotto la tutela di Castelli Serafino fu Angelo, domt. a Como.	Cordoni *Andreina-Margherita* fu Pietro, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Litt. » » »	60591 60592 60593 60594	335 — 335 — 335 — 335 —	*Cicchelli* Otello-Nicola *Cicchelli* Andrea *Cicchelli* Annamaria *Cicchelli* Donato-Giorgio } fu Antonio minori sotto la p. p. della madre Fiore Carmela, domt. a Campobasso.	*Cicchella* Otello-Nicola *Cicchella* Andrea *Cicchella* Annamaria *Cicchella* Donato-Giorgio } fu Antonio minori ecc. come contro.
»	60595	335 —	*Cicchelli* Otello-Nicola, Andrea, Annamaria e Donato-Giorgio fu Antonio, minori ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio a Fiore Carmela fu Antonio, ved. *Cicchelli*, domt. a Campobasso.	*Cicchella* Otello-Nicola, Andrea, Annamaria e Donato-Giorgio fu Antonio, minori ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Fiore Carmela fu Antonio, ved. *Cicchella*, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	2[illegible]2012	1.835 —	Tufano Emma fu Placido, moglie di Cartolari Massimo, domt. a Napoli; con usufrutto cumulativo e congiuntivo e Palumbo Lucia fu Lorenzo, ved. di Augsburger Michele Giovanni e di Augsburger *Carolina* fu Giacomo, nubile, domt. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto cumulativo e congiuntivo a Palumbo Lucia fu Lorenzo ved. di Augsburger Michele Giovanni e di Augsburger *Maria-Carolina* fu Giacomo, nubile, domt. a Napoli.
»	292004	1.835 —	Turano Teresa fu Placido, ved. di Giacalone Giuseppe, domt. a Napoli; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro con usufrutto come la precedente.
3.50 %	462845	70 —	Gazzano Maria-Stefano di *Paolo*, domt. a Loano (Genova).	Gazzano *Maria-Stefano* di *Giuseppe-Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Loano (Genova).
»	464026	70 —	Gazzano *Stefano* di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Loano (Genova).	
Cons. 5 %	377177	950 —	Saletta Irma di *Luigi-Ermanno*, minore sotto la p. p. del padre domt. a Torino.	Saletta Irma di *Ermanno*, minore ecc. come contro.
3.50 %	710094	252 —	*Colonnese* Egidio fu Eugenio, minore sotto la tutela di Vairo Carlo fu Nicola, domt. a Fuscaldo (Cosenza).	*Colonese* Egidio fu Eugenio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6100)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.